



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

Allegato "B"



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993 n. 566 e **succ. modifiche ed integrazioni**.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 507/93 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione rilasciata dal **Responsabile dell'Ufficio Tributi** su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali **nei casi previsti dall'art. 33 comma 5**.

Art.2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda **all'Ufficio Tributi, in carta semplice o compilando gli appositi modelli reperibili presso l'ufficio "Via Libera" del Comune**.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. **Nel caso previsto dal comma precedente** l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita, a seconda delle competenze, rispettivamente dall'ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune e dal Comando dei Vigili Urbani.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere fatta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs n. 507/93, **la richiesta di occupazione** redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso **l'ufficio " Via Libera" del Comune** deve essere presentata **almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione**.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

2. L'obbligo della denuncia di variazione non sussiste per gli anni successivi a di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art.4

MESTIERI, GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 (cinquanta) metri.

Art.5

CONCESSIONE E /O AUTORIZZAZIONE.

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal **Responsabile dell'Ufficio Tributi** sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alla quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano alla decadenza o revoca della medesima (art.50, comma1 del D. Lgs. n. 507/93).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. L'Amministrazione Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
5. per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e /o occupazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al comando dei Vigili Urbani. Tale ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada.

Art. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 507/93).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda dei rinnovi deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE:

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei giorni successivi alla data di rilascio dell'atto.
 - e) Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se è dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblici interesse (art. 41, comma 1 del D. Lgs. n. 507/93).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Le concessione e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale del competente Ufficio Tributi, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.11

OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. **Nei casi di occupazioni abusive, il personale di vigilanza, provvede alla contestazione delle relative infrazioni, dandone comunicazione all'Ufficio Entrate per il recupero delle somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre alle**



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

sanzioni previste dall'art. 32, e all'Ufficio Tecnico, se necessario, nel caso in cui l'occupazione abusiva sia stata effettuata con l'uso di materiali e i responsabili dell'abuso non provvedano alla relativa rimozione per il ripristino dei luoghi.

2. Le spese di rimozione saranno recuperate dall'Ufficio Tributi con addebito ai responsabili dell'abuso.
3. Sono considerate occupazioni abusive anche quelle che alla scadenza dell'autorizzazione continuano di fatto e per le quali gli interessati non hanno richiesto la proroga entro i sette giorni successivi alla scadenza.

Art. 12

COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE.

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art.13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V (quinta) classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in **3 (tre)** categorie come da elenco di classificazione delle aree deliberato **con atto di Consiglio Comunale n. __ , del _____.**

Art.15

TARIFFE.

1. Le tariffe sono adottate **dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.**
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime o massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del medesimo decreto.

Art.16

SOGGETTI PASSIVI



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

1. Ai sensi dell'Art.39 del D. Lgs. n. 507/93 la tassa è dovuta dal titolare di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art.17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D. Lgs. n. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadro o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi sono inclusi nella 1^ categoria di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART.19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO.

- 1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.**
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati da privati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si arrotonda al metro quadrato o lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, con vetrine e tende aggettanti a esercizi commerciali l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART.20.

PASSI CARABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede per la parte di suolo pubblico effettivamente occupata¹.

Art.21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

¹ Vedasi Regolamento Comunale passi carrabili adottato con atto di Consiglio comunale n. _____ del _____



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1° al comma 6 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 (un quinto) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore ai quattro metri.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE- CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO.

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alla ore di occupazione, in base alle allegate misure giornalieri di tariffa:
 - Fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento;
 - Oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo tariffa.

Art. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO- CASI PARTICOLARI.

Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1 del D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alle utenze con importo annuo minimo di €516,46.

Art. 26

MAGGIORAZIONE DELLA TASSA.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 4 del D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 20 per cento se in seconda categoria.

Art.27

RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE.

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - Ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 1. Per i primi 200mq eccedenti, del 10 per cento;
 2. Per le superfici eccedenti i 200mq e fino a 1.500mq, del 20 per cento;
 3. Per le superfici eccedenti i 1.500 mq, del 30 per cento
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili è ridotta al 50 per cento.
 - Ai sensi dell' art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa è ridotta al 10 per cento.
 - Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - Ai sensi dell'art.44 comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta del 10 per cento.

Art.28

PASSI CARRABILI- AFFRANCAZIONE DALLA TASSA.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del D. Lgs. n. 507/93, tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Sindaco del Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art.29

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

1. Ai sensi dell'Art.45 del D. Lgs. n. 507/93:
 - Comma 3- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - Comma 5-Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - Comma 5 ed art. 42, comma 5- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - Comma 7- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - Comma 8- Per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante tariffa ridotta del 50 per cento.
 - Comma 6 bis Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20 per cento se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 D.Lgs. del 15 novembre 1993, n.507:
 - a. Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio pubblico di trasporto di linee in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario allo scarico delle merci;
 - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. Commercio ambulante: soste fino a 60 minuti;
 - b. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

luminarie natalizie è esente quando avvenga ne rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

- c. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ,coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d. Occupazioni momentanee con fiori ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività e ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art.31

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D. Lgs. n. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale.

Art.32

SANZIONI

1. **Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa dal cento per cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.**
2. **Per la denuncia infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.**
3. **Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.**
4. **In ogni caso di omessa denuncia, o nei casi in cui non è stata richiesta la proroga della autorizzazione di occupazione entro i sette giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione stessa, vengono applicate, in aggiunta alle sanzioni previste dai commi precedenti, nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale inerente le sanzioni per le violazioni a statuto e regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:**
 - **Euro 50,00 per le occupazioni abusive fino a 10 mq;**
 - **Euro 200,00 per le occupazioni abusive oltre i 10 mq.**

Art. 33

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno deve essere effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno o se l'occupazione ha inizio successivamente entro il primo mese di occupazione.**
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero a mezzo Bancomat presso l'ufficio "Via Libera" o versamento presso la tesoreria comunale.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

3. **Per le occupazione temporanee di durata superiore ad un mese ed in particolare nei casi di esercizio del commercio su posteggio, il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno o se l'occupazione ha inizio successivamente entro il primo mese di occupazione, in unica soluzione oppure in 4 rate. Nel caso di pagamento rateale viene applicato l'interesse legale vigente. Inoltre dovrà essere versato deposito convenzionale pari a una rata della TOSAP dovuta. In caso di mancato pagamento l'Ufficio Entrate provvederà all'avvio del procedimento di revoca, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica dello stesso, per l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. Trascorso inutilmente tale termine la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta, ed il personale di vigilanza adotterà i provvedimenti necessari ad impedire l'eventuale occupazione abusiva.**
4. **Per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese il pagamento va effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione, tramite versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero a mezzo Bancomat presso l'ufficio "Via Libera" o versamento presso la tesoreria comunale.**
5. Nel caso in cui, a causa delle festività, non fosse possibile effettuare il pagamento secondo una delle suddette modalità, il pagamento della tassa viene effettuato al personale addetto alla vigilanza che ne rilascia apposita ricevuta.

ART. 34

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 35

RUOLO COATTIVI

1. La riscossione della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

ENTRATA IN VIGORE

1. presente regolamento **divenuto esecutivo ai sensi di legge, entrerà in vigore a partire dal giorno 01/01/2005.**